

MICHELE BONETTI

a v v o c a t o & p a r t n e r s

WWW.AVVOCATOMICHELEBONETTI.IT

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Gianluca Di Stefano
Avv. Francesco Moscariello
Dott. Claudia Lamonica
Dott. Claudia Palladino
Dott. Marco Pellegrini
Dott. Martina Raffaele
Dott. Alberto Maria Carelli
Dott. Luigi Fabiani

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

SEGRETERIA
E AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Maria Pepe
Dott.ssa Gloria Amorosi
Sig. Ada Leone

Via San Tommaso D'Aquino 47
c.a.p. 00136
Roma

TEL: 06.39749383 ~ 06.3728853
FAX: 06.64564197
MOB: 349.4216026

E-MAIL
info@avvocatomichelebonetti.it
bonettimichele@libero.it

PEC
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

SKYPE
avvocatomichelebonetti.it

Via pec e/o raccomandata A/R

.....
.....
.....

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale

Spett.le
Scuola Capofila

Roma, li

Oggetto: URGENTE – Diffida ad ottemperare – Docenti in possesso di Diploma di Istituto Tecnico Pratico – Inserimento nelle Graduatorie di Istituto II fascia.

La presente in nome e per conto, nato a, il, residente in.....alla via....., rappresentat... e difes... come per legge dall' Avv.to Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06/64564197 od all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocati.org.

PREMESSO CHE

- I miei assistiti sono tutti docenti in possesso di titolo di Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) ed hanno avanzato ricorso per l'impugnazione del D.M. n. 374/2017 di aggiornamento delle **Graduatorie di Circolo e di Istituto (G.I.)**, **illegittimamente lesivo dei loro diritti.**

- Come noto, con la pubblicazione in data 7 agosto 2017 della sentenza n. 9234 ed afferente al procedimento avente n. 6443/2017 R.G., il T.A.R. del Lazio ha invitato il M.I.U.R. ad un intervento finalizzato al riordino delle classi di insegnamento riguardanti i docenti I.T.P., alla luce dell'Allegato B, del D.P.R. n. 19/2016 già presenti nell'Allegato C del D.M. n. 39/1998, al

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Gianluca Di Stefano
Avv. Francesco Moscariello
Dott. Claudia Lamonica
Dott. Claudia Palladino
Dott. Marco Pellegrini
Dott. Martina Raffaele
Dott. Alberto Maria Carelli
Dott. Luigi Fabiani

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

SEGRETERIA
E AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Maria Pepe
Dott.ssa Gloria Amorosi
Sig. Ada Leone

Via San Tommaso D'Aquino 47
c.a.p. 00136
Roma

TEL: 06.39749383 ~ 06.3728853
FAX: 06.64564197
MOB: 349.4216026

E-MAIL
info@avvocatomichelebonetti.it
bonettimichele@libero.it

PEC
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

SKYPE
avvocatomichelebonetti.it

fine di una congrua e necessaria rivalutazione in via di autotutela da parte dell'Amministrazione, avente validità *erga omnes*.

- Il M.I.U.R., in via di autotutela, ha ottemperato con propria nota, invitando tutti gli Uffici Scolastici a "provvedere all'inserimento in II Fascia dei ricorrenti diplomati I.T.P.".

- Con avviso pubblicato sul portale del SIDI, veniva specificato che per l'inserimento dei docenti I.T.P. in II fascia era sufficiente che fosse data prova dell'avvio di un contenzioso, come avvenuto nel caso di specie, senza peraltro specificare che tipo di prova dovesse essere fornita.

- La prova di detto procedimento è stata fornita mediante tempestiva comunicazione del numero connesso al suddetto contenzioso. La normativa e la giurisprudenza sul punto peraltro indicano che, all'inserimento in II fascia, deve seguire la possibilità per i docenti di stipulare contratti con l'Amministrazione.

- Parte ricorrente impugnava primariamente il D.M. concernente l'aggiornamento delle G.I., n. 374/2017.

- Certifico che tale ricorso è stato inoltrato, si badi, tempestivamente, ed è stato depositato nei termini di legge, pertanto nulla osta all'inserimento in II fascia delle G.I. di parte istante.

- Lo scrivente ha proceduto, dunque, ad inoltrare opportuna comunicazione agli Uffici Scolastici recante l'indicazione dei nominativi dei ricorrenti che hanno presentato ricorso al Giudice Amministrativo, con relativo numero riferito ai ricorsi pendenti dinanzi al T.A.R. Lazio ed al Presidente della Repubblica.

- Nonostante l'ulteriore inoltro del ricorso ai singoli Uffici Scolastici interessati, non dovuta e non richiesta neanche dal Ministero stesso, i quali sono stati resi edotti dei nominativi dei ricorrenti come previsto dalla nota ministeriale citata, ad oggi risulta che gli interessati non siano stati inseriti nella II fascia delle G.I.

- Il mancato inserimento dei ricorrenti comporta un gravissimo danno per i docenti che non possono partecipare alle convocazioni per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato ed annuali, con quanto ne consegue in termini di scelte professionali e di vita.

MICHELE BONETTI

a v v o c a t o & p a r t n e r s

WWW.AVVOCATOMICHELEBONETTI.IT

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Gianluca Di Stefano
Avv. Francesco Moscariello
Dott. Claudia Lamonica
Dott. Claudia Palladino
Dott. Marco Pellegrini
Dott. Martina Raffaele
Dott. Alberto Maria Carelli
Dott. Luigi Fabiani

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

SEGRETERIA
E AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Maria Pepe
Dott.ssa Gloria Amorosi
Sig. Ada Leone

Via San Tommaso D'Aquino 47
c.a.p. 00136
Roma

TEL: 06.39749383 ~ 06.3728853
FAX: 06.64564197
MOB: 349.4216026

E-MAIL
info@avvocatomichelebonetti.it
bonettimichele@libero.it

PEC
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

SKYPE
avvocatomichelebonetti.it

- Tra l'altro, l'orientamento favorevole del T.A.R. del Lazio, con riguardo al valore abilitante del diploma I.T.P., è stato confermato anche in successivi provvedimenti cautelari, quali le ordinanze cautelari n. 4742/17, 4877/17, 4874/17.

- Altre deduzioni ed inopportune richieste risultano essere ultronee, illegittimamente dilatorie ed oltretutto non necessarie, dunque l'istante si riserva una tutela dinanzi alle competenti Autorità.

- L'abnormità, l'assurdità e l'ignorantia legis delle richieste avanzate vanificano la circostanza secondo cui, ex lege, il ricorso può essere anche spedito, con plico raccomandato alla P.A. resistente, come stabilito dagli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71 e dall'art. 3, comma 4, della legge 205/2000 e pertanto la richiesta della data del deposito del ricorso determinerebbe un aggravio della posizione di parte ricorrente, stante la complessa dimostrazione del momento dell'iscrizione a ruolo.

- Conclusivamente si ribadisce che parte ricorrente ha inoltrato il ricorso entro i termini di legge, prendendo come riferimento il primissimo atto impugnabile, ovvero il Decreto Ministeriale riferito all'inserimento dei docenti nelle G.I. con D.M. n. 374/2017. Differentemente da altre posizioni assunte in altri ricorsi, si è ritenuto di procedere impugnando il primo atto amministrativo di natura generale e non di assumere come riferimento i successivi (come la nota del 14 agosto 2017 diramata dall'Avvocatura dello Stato), riferendosi al caso di specie.

- La scuola, peraltro, non è parte processuale in quanto è priva di personalità giuridica; difatti la scrivente difesa ha provveduto a chiamare in causa, come di rito, il M.I.U.R., tra l'altro datore di lavoro dell'istante.

- Inoltre, per mera cortesia rispetto alla scuola capofila, la scrivente difesa ha inviato agli U.S.P. ed U.S.R. interessati le congrue prove di avvio di detti contenziosi.

- Conclusivamente, si ricordi che il mancato inserimento in II fascia di parte istante od una sua successiva ed altresì illegittima esclusione o depennamento, determinerebbe un ulteriore, grave e quantomai ingiusto danno a parte istante di cui si richiederebbe immediatamente tutela per le vie legali.

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Gianluca Di Stefano
Avv. Francesco Moscariello
Dott. Claudia Lamonica
Dott. Claudia Palladino
Dott. Marco Pellegrini
Dott. Martina Raffaele
Dott. Alberto Maria Carelli
Dott. Luigi Fabiani

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

SEGRETERIA
E AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Maria Pepe
Dott.ssa Gloria Amorosi
Sig. Ada Leone

Via San Tommaso D'Aquino 47
c.a.p. 00136
Roma

TEL: 06.39749383 ~ 06.3728853
FAX: 06.64564197
MOB: 349.4216026

E-MAIL
info@avvocatomichelebonetti.it
bonettimichele@libero.it

PEC
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

SKYPE
avvocatomichelebonetti.it

- Ogni forma di ostruzionismo, illegittimamente dilatoria, sarà denunciata dinanzi alle competenti Autorità anche con riferimento personale ai funzionari responsabili, con profili di responsabilità risarcitoria, penale e civile.

Per tutto quanto detto,

SI INVITA E DIFFIDA

nel caso in cui codesto Spett.le Ufficio non abbia ancora ottemperato, a provvedere nel più breve tempo possibile all'inserimento dei ricorrenti nella II fascia delle G.I. e ad effettuare ogni opportuna azione o comunicazione per procedere a tutti gli effetti al suddetto inserimento; qualora parte istante sia già stata inserita nelle anzidette Graduatorie, a non procedere all'esclusione della stessa qualora sia già intervenuta l'ammissione anche con riserva in II fascia delle G.I.

Si rimettono in allegato i seguenti documenti:

- Sentenza TAR Lazio n. 9234/2017;
- nota del MIUR riferita al contenzioso per l'inserimento in II fascia G.I. ITP;
- avviso del 30 giugno 2017 del SIDI, pubblicato nell'Internet;
- ordinanza cautelare TAR Lazio n. 4874/17;
- ordinanza cautelare TAR Lazio n. 4842/17;
- ordinanza cautelare TAR Lazio n. 4877/17.

Si rimane comunque a disposizione per ogni informazione o chiarimento.

Distinti saluti

Avv. Michele Bonetti



INDICE DEI DOCUMENTI

1. Sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis, n. 9234 2017;
2. nota del M.I.U.R. riferita al contenzioso riguardante l'inserimento nelle Graduatorie di Istituto – II Fascia, dei docenti diplomati I.T.P.;
3. avviso del 30 agosto 2017 del SIDI, pubblicato nell'Internet;
4. ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sez. III bis, n. 4874 2017;
5. ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sez. III bis, n. 4742 2017;
6. ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sez. III bis, n. 4877 2017.

Roma, li 3 ottobre 2017.

Avv. Michele Bonetti



STUDIO LEGALE AVVOCATI

Michele Bonetti e Santi Della
Via San Tommaso D'Aquino, 47
00136 ROMA
Tel. 06.39737480 - 06.39720070

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato
Tribunali Ammi**

Indietro

Pubblicato il 07/08/2017

N. 09234/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06443/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6443
del 2017, proposto da Silvia Canuto,
rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolo
Mancuso, Aurora Donato, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Bartolo
Mancuso;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato,

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente – docente ITP che assume di essere “proveniente da due classe di concorso che per effetto del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nelle classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)” - censura la

mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n.372/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, la ricorrente – argomentando che la propria posizione sarebbe caratterizzata da alcune specificità relative alla classe di concorso di provenienza (affidente a un insegnamento c.d. tecnico-pratico, con riferimento al quale “era impossibile per la ricorrente conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, richiesto ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione”) - contesta la legittimità dell’art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - consente l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione

indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura.

La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti - è docente diplomata ITP per aver conseguito Diploma di istruzione professionale di “tecnico dei servizi turistici” presso l’IPSA- IPSSIAR di Enna in data 7.07.2005 (all.7 fascicolo informatico) nonché il Diploma di qualifica professionale per “servizi di ricevimento” conseguito ad Enna in data 30.09.2011 (all.8 fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il

relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l'insegnamento per le classi C- 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di

carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato

deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

**Ines Simona Immacolata
Pisano**

**IL
PRESIDENTE**

**Riccardo
Savoia**

IL SEGRETARIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio VII Contenzioso

A Tutti gli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Trasmessa ai rispettivi indirizzi PEC

e p. c. All Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
PEC
sezionevii@avvocaturastato.it

All Avv. G. D'Avanzo
giuseppina.d'avanzo@avvocaturastato.it

Oggetto: Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142A7

Si trasmette la documentazione in oggetto pervenuta per il tramite dell'Avvocatura dello Stato con nota 396352 del 12/08/2017 (prot. AOODGPER. 35612 del 14 agosto 2017).

Anche al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico si invitano codesti uffici, coerentemente con quanto indicato dall'Avvocatura, a volersi conformare, nei giudizi attualmente pendenti, alla citata sentenza del Tar Lazio provvedendo all'inserimento in seconda fascia dei ricorrenti diplomati ITP "previa valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 19/2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al DM 39/98".

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dot. ssa Laura Franca Lidia Poggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Carlo 1870 del SADI

Intranet | WebIntranet |

Service Desk On Line



Questionario Valutazione



GRUPPO FORESTI DI VALUTAZIONE
Via S. Maria, 10
00187 Roma

Attenzione

Utilizzando le applicazioni di questo portale indichiamo ai nostri utenti che alcune delle applicazioni devono essere limitate al solo uso personale. Per questo, il sistema autorizzava le applicazioni in funzione di un unico indirizzo IP. Per questo, si consiglia di utilizzare un unico indirizzo IP per accedere al sistema.

Funzioni per la gestione della password sidi

Si consiglia agli utenti di porre estrema attenzione alle informazioni relative al reset della password, infatti, a disposizione le funzioni di cambio password e di recupero password (altre informazioni...)

(30 agosto 2017) Graduatorie d'istituto del personale docente – inserimento in seconda fascia con riserva del diplomati di tabella B
Si comunica che, facendo seguito alla sentenza del TAR Lazio N. 07056/2016 REG. RIC. del 28/02/2017, la funzione di Acquisizione-aggiornamento posizione è aggiornata per consentire l'inserimento con riserva in seconda fascia dei diplomati di tabella B che abbiano in corso un contenziioso per il riconoscimento dello status abilitati.

(28 agosto 2017) Rilevazione Assenze Personale Scolastico I.I. e I.P.
Per le assenze relative al mese di Agosto 2017, l'applicazione è disponibile dal 28/08/2017 (ore 12.00) fino al 28/08/2017 (ore 18.00).

(25 agosto 2017) Gestione giuridica e retributiva contratti scuola e docenti per l'aggiornamento della religione cattolica - Aggiornamento SIDI classi e scatti

Si rende noto che, in vista della stipula del contratto per il 2017/2018 della scuola pubblica, si rende noto che SIDI è stato abilitato alle informazioni di classe e scatti pervenuti dal MEF per il personale incaricato di Religione Cattolica per il personale della scuola pubblica. Si ricorda che le funzioni per la gestione dei contratti sono disponibili dal 25/08/2017 (ore 12.00) fino al 25/08/2017 (ore 18.00). Si raccomanda la consultazione della documentazione presente nel portale SIDI per informazioni e gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.

(25 agosto 2017) Apertura funzioni e prolungamento orario

Si comunica che le funzioni di consolidamento Organico di fatto e alcune funzioni del fascicolo saranno disponibili sabato 26 e domenica 27 agosto p.v. Inoltre le stesse rimarranno aperte fino alle 22 per il 28/08/2017 (ore 12.00) fino al 29/08/2017 (ore 18.00).

Gestione Rettifico Titolarità



Publicato il 15/09/2017

N. 04874/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07488/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7488 del 2017, proposto da Francesca Balduani, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Valeria Bruccola, Rosa Sigillo' non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n.374/17 del 01.06.2017 nella parte in cui, nell'elencare i requisiti richiesti agli aspiranti per potere richiedere l'accesso in II^a fascia omette/non contempla/esclude i Diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Professionali ovvero non li equipara ad altre forme di abilitazione o idoneità, anche solo in via transitoria o eccezionale;

ed ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso, in particolare le Tabelle A) e B) allegate allo stesso D.M. n. 374/17 e per l'accertamento del diritto degli istanti ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle province d'interesse, in quanto abilitati all'insegnamento, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. Bonetti, l'Avv. S. Delia e l'Avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini;

Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4689/20174698/2017, 4703/2017, 4742/2017 del 13 settembre 2017;

Ritenuto che - nelle more dell'attuazione del percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, tracciato dal d.lgs. n. 59/2017 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza n. 9234/2017 nonché della nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, previa tuttavia la valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento;

P.Q.M.

Publicato il 14/09/2017

N. 04742/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07487/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7487 del 2017, proposto da:

Fabiola Angeletti, Stefania Franca Anzaldi Maida, Pasquale Ascione, Andrea Azzarello, Lucia Barletta, Ivana Bax, Alex Cistaro, Barbara Concari, Sara Contedini, Filippo Conti, Gianbattista D'Agosta, Amedeo De Vita, Valentina Della Rovere, Filomena Della Valle, Silvia Di Costa, Stefania Di Fiore, Vincenzo Di Piazza, Antonio Di Tullio, Pasquale Diurno, Alessia Drago, Costantino Farina, Samuele Francalacci, Andrea Gallo, Jacopo Gallo, Orazio Mario Garofalo, Fiorenza Iademarco, Carmine Laurenza, Antonia Lo Casto, Antonia Lo Casto, Giuseppe Lopreiato, Raffaele Mele, Anna Miglialo, Amodio Montano, Francesco Nesci, Mariano Nicoletti, Domenico Nuzzi, Giovanni Ognibene, Carmelo Pappalardo, Luca Paturzo, Francesca Peroni, Davide Prevosto, Massimo Raitano, Maria Nevina Ricci, Fabio Rizzello, Gionatan Andrea Salerno, Graziella Santangelo, Rachele Scafuri, Francesco Silvestri, Pietro Sinopoli, Giuseppe Teti, Concettina Trillo, Filippo Vitale, Cristina Spaziano, Mattia Rebaudo, Cristoforo Mustazza, Massimo Falcone, Marco Caruso, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi

del D.M. n.374/17 del 01.06.2017 nella parte in cui, nell'elencare i requisiti richiesti agli aspiranti per potere richiedere l'accesso in II^ fascia omette/non contempla/esclude i Diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Professionali ovvero non li equipara ad altre forme di abilitazione o idoneità, anche solo in via transitoria o eccezionale;

ed ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso, in particolare le Tabelle A) e B) allegate allo stesso D.M. n. 374/17

per l'accertamento del diritto degli istanti ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle province d'interesse, in quanto abilitati all'insegnamento, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. Bonetti, l'Avv. S. Delia e l'Avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini;

Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4689/20174698/2017, 4703/2017, 4742/2017 del 13 settembre 2017;

Ritenuto che - nelle more dell'attuazione del percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, tracciato dal d.lgs. n. 59/2017 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza n. 9234/2017 nonché della nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con la quale gli

Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, previa tuttavia la valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende in parte qua l'esecutività del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 luglio 2018, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO